

TRIBUNALE DI TERAMO

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Ufficio Procedure Concorsuali

1 GIUDICI DELL'ESECUZIONE

1 GIUDICI DELEGATI

Considerato che nella riunione ex art. 47 quater r.d. n. 12/1941 del 15 aprile 2020 svoltasi mediante l'applicativo Teams di Microsoft è stato concordato tra i Giudici dell 'Esecuzione, al fine di smaltire il gravoso arretrato giacente presso la Cancelleria competente ed al fine di contenere gli effetti negativi sulla attività giudiziaria delle misure normative di contrasto alla emergenza sanitaria COVID-19 in corso, di delegare ai professionisti nominati ex art. 591 bis c.p.c. la predisposizione dei mandati di pagamento nonché tutte le attività necessarie alla esecuzione dei progetti di distribuzione, ivi compresi quelli riguardanti le procedure per le quali la Cancelleria non abbia provveduto alla emissione dei mandati alla data odierna; dato atto che nella predetta riunione è stata altresì concordata la delega ex art. 591 bis c.p.c. della approvazione dei progetti di distribuzione ai professionisti delegati ex art. 591 bis c.p.c. nei quali non vi siano contestazioni;

ritenuto necessario fornire, sempre nell'ottica di contenere gli effetti negativi della attuale situazione emergenziale sanitaria in corso, indicazioni uniformi in merito ai pagamenti dei canoni di locazione o delle indennità di occupazione relativi agli immobili pignorati od acquisiti all'attivo delle procedure concorsuali;

ritenuto necessario, infine, alla luce della attuale normativa restrittiva di contenimento del contagio da COVID-19 ed al fine di contenere le conseguenze negative di tale normativa, fornire indicazioni relative anche alla esecuzione dei mandati di pagamento nelle procedure concorsuali; visti i D.L. 11/20, 18/20 e 23/20;

P.Q.M.

quanto al settore esecuzioni immobiliari autorizzano i professionisti delegati ex art. 591 bis c.p.c. nelle procedure in rispettiva titolarità a:

1 . redigere i mandati di pagamento in esecuzione dei progetti di distribuzione già approvati e dichiarati esecutivi per i quali la Cancelleria, alla data odierna, non abbia ancora provveduto ad emettere i mandati di pagamento;

2. esibire alla banca presso la quale è acceso il conto corrente bancario intestato alla procedura, anche tramite pec, la copia del mandato di pagamento redatto secondo le indicazioni di cui al punto che precede, munita di attestazione di conformità degli stessi professionisti;
3. effettuare i pagamenti in conformità al progetto di distribuzione approvato mediante bonifico bancario od altra operazione bancaria già autorizzata dal G.E.;
4. depositare, all'esito, sul fascicolo informatico della procedura, copia quietanzata con il timbro dell 'istituto di credito;

quanto ai progetti di distribuzione con udienza ex art. 596 c.p.c. fissata nel periodo compreso tra il 12 maggio 2020 ed il 30 giugno 2020:

delegano ex art. 591 bis c.p.c. l'approvazione dei progetti suddetti nei quali non vi siano contestazioni tra le parti ai professionisti nominati ex art. 591 bis c.p.c., con precisazione che la udienza ex art. 596 c.p.c. non si terrà dinanzi al G.E. ed è pertanto da intendersi revocato il relativo decreto di fissazione, bensì dinanzi al professionista delegato il quale avrà cura di convocare innanzi a sé le parti nel rispetto del termine di cui all'art. 596 co. 2 c.p.c., salvo il caso di contestazioni e previa fissazione, in tal caso, di ulteriore data di udienza innanzi al G.E. con decreto del medesimo G.E.; quanto al pagamento dei canoni e delle indennità di occupazione di cui in parte motiva:

autorizzano i custodi giudiziari a concordare con i soggetti obbligati la sospensione dei pagamenti ovvero la rateizzazione degli stessi senza necessità di preventiva istanza al Giudice dell'Esecuzione fino alla attenuazione della emergenza sanitaria in corso; quanto al settore dei fallimenti e delle procedure concorsuali:

i Giudici Delegati emettono i mandati di pagamento ex art. 34 ult. co. l.f. ed autorizzano il Curatore:

- 1) a scaricare il mandato loro comunicato telematicamente dalla Cancelleria;
- 2) a dichiararne, sotto la propria responsabilità, la conformità all 'originale telematico;
- 3) all'esecuzione dell'operazione bancaria;
- 4) al deposito nel fascicolo informatico della procedura della copia quietanzata con il timbro dell 'istituto di credito.

Si comunichi a tutti i professionisti delegati, ai curatori e ai commissari giudiziali, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo, al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Teramo, all'Ordine dei Notai di Teramo e Pescara e al Presidente del Tribunale per conoscenza.

1 GIUDICI DELL'ESECUZIONE

1 GIUDICI DELEGATI

TRIBUNALE DI TERAMO Ufficio
Esecuzioni Immobiliari
Ufficio Procedure Concorsuali

1 GIUDICI DELL'ESECUZIONE

1 GIUDICI DELEGATI

Considerato che nella riunione ex art. 47 quater r.d. n. 12/1941 del 15 aprile 2020 svoltasi mediante l'applicativo Teams di Microsoft è stato concordato tra i Giudici dell'Esecuzione, al fine di smaltire il gravoso arretrato giacente presso la Cancelleria competente ed al fine di contenere gli effetti negativi sulla attività giudiziaria delle misure normative di contrasto alla emergenza sanitaria COVID-19 in corso, di delegare ai professionisti nominati ex art. 591 bis c.p.c. la predisposizione dei mandati di pagamento nonché tutte le attività necessarie alla esecuzione dei progetti di distribuzione, ivi compresi quelli riguardanti le procedure per le quali la Cancelleria non abbia provveduto alla emissione dei mandati alla data odierna;

dato atto che nella predetta riunione è stata altresì concordata la delega ex art. 591 bis c.p.c. della approvazione dei progetti di distribuzione ai professionisti delegati ex art. 591 bis c.p.c. nei quali non vi siano contestazioni;

ritenuto necessario fornire, sempre nell'ottica di contenere gli effetti negativi della attuale situazione emergenziale sanitaria in corso, indicazioni uniformi in merito ai pagamenti dei canoni di locazione o delle indennità di occupazione relativi agli immobili pignorati od acquisiti all'attivo delle procedure concorsuali;

ritenuto necessario, infine, alla luce della attuale normativa restrittiva di contenimento del contagio da COVID-19 ed al fine di contenere le conseguenze negative di tale normativa, fornire indicazioni relative anche alla esecuzione dei mandati di pagamento nelle procedure concorsuali; visti i D.L. 11/20, 18/20 e 23/20;

P.Q.M.

quanto al settore esecuzioni immobiliari autorizzano i professionisti delegati ex art. 591 bis c.p.c. nelle procedure in rispettiva titolarità a:

1. redigere i mandati di pagamento in esecuzione dei progetti di distribuzione già approvati e dichiarati esecutivi per i quali la Cancelleria, alla data odierna, non abbia ancora provveduto ad emettere i mandati di pagamento;
2. esibire alla banca presso la quale è acceso il conto corrente bancario intestato alla procedura, anche tramite pec, la copia del mandato di pagamento redatto secondo le indicazioni di cui al punto che precede, munita di attestazione di conformità degli stessi professionisti;
3. effettuare i pagamenti in conformità al progetto di distribuzione approvato mediante bonifico bancario od altra operazione bancaria già autorizzata dal G.B.;
4. depositare, all'esito, sul fascicolo informatico della procedura, copia quietanzata con il timbro dell'istituto di credito;

quanto ai progetti di distribuzione con udienza ex art. 596 c.p.c. fissata nel periodo compreso tra il

12 maggio 2020 ed il 30 giugno 2020:

delegano ex art. 591 bis c.p.c. l'approvazione dei progetti suddetti nei quali non vi siano contestazioni tra le parti ai professionisti nominati ex art. 591 bis c.p.c., con precisazione che la udienza ex art. 596 c.p.c. non si terrà dinanzi al G.E. ed è pertanto da intendersi revocato il relativo decreto di fissazione, bensì dinanzi al professionista delegato il quale avrà cura di convocare innanzi a sé le parti nel rispetto del termine di cui all'art. 596 co. 2 c.p.c., salvo il caso di contestazioni e previa fissazione, in tal caso, di ulteriore data di udienza innanzi al G.E. con decreto del medesimo G.E.; quanto al pagamento dei canoni e delle indennità di occupazione di cui in parte motiva:

autorizzano i custodi giudiziari a concordare con i soggetti obbligati la sospensione dei pagamenti ovvero la rateizzazione degli stessi senza necessità di preventiva istanza al Giudice dell'Esecuzione fino alla attenuazione della emergenza sanitaria in corso; quanto al settore dei fallimenti e delle procedure concorsuali:

i Giudici Delegati emettono i mandati di pagamento ex art. 34 ult. co. l.f. ed autorizzano il Curatore:

- 1) a scaricare il mandato loro comunicato telematicamente dalla Cancelleria;
- 2) a dichiararne, sotto la propria responsabilità, la conformità all'originale telematico;

- 3) all'esecuzione dell'operazione bancaria;
- 4) al deposito nel fascicolo informatico della procedura della copia quietanzata con il timbro dell'istituto di credito.

Si comunichi a tutti i professionisti delegati, ai curatori e ai commissari giudiziali, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo, al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Teramo, all'Ordine dei Notai di Teramo e Pescara e al Presidente del Tribunale per conoscenza.

1 GIUDICI DELL'ESECUZIONE

1 GIUDICI DELEGATI

Dott. Giovanni Cirillo

Dott. Ninetta D'Ignazio